

CITTA' METROPOLITANA DI BARI
Ordinanza 27 dicembre 2017, n. 19
Esproprio.

ORDINANZA N. 19

BARI, 27.12.2017

OGGETTO: Procedimento espropriativo relativo alla realizzazione dell'opera pubblica S.P. 231 "Ex S.S. 98 Andriese-Coratina". Costruzione diramazioni della S.P. 231 al Km 1+450 verso la S.P. 54 "Modugno - Palese" e la S.S. 96. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione espressamente accettate, ai sensi dell'art 26, 1° comma, del D.P.R. 327/2001, e di deposito amministrativo vincolato presso la Cassa DD.PP. di Bari delle indennità di espropriazione non concordate, ai sensi dell'art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 30 del 19.04.2016, concernente la Riorganizzazione dei Servizi dell'Ente;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 335/DSM del 11.12.2017, con il quale è stato conferito al sottoscritto, Ing.Maurizio Montalto, l'incarico di Dirigente titolare del Servizio Pianificazione Territoriale Generale – Viabilità – Trasporti,

Premesso che:

- la Provincia di Bari, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 111 del 31.07.2007, approvava il progetto preliminare relativo alla realizzazione delle *Diramazioni della S.P. 231 al Km 1 + 450 verso la S.P. 54 "Modugno - Palese" e la S.S. 96;*
- l'intervento da realizzare riguardava aree site in agro del Comune di Modugno e, non essendo conforme alla pianificazione urbanistica vigente nel predetto Comune, rendeva necessaria l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, in applicazione degli artt. 8 e 12 della L.R.P. n. 3/2005;
- il Consiglio Comunale di Modugno, con deliberazione n. 10 del 14/03/2008, approvava, ex art. 12, comma 3, della L.R.P. 3/2005, il progetto preliminare relativo alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento, dando atto che la predetta approvazione, ai sensi dell'art. 8, 2° comma, della L.R.P. 3/2005, costituiva variante allo strumento urbanistico vigente ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di durata quinquennale, senza necessità di approvazione regionale;
- al fine di acquisire al demanio stradale della Provincia di Bari le aree di proprietà privata interessate dalla realizzazione di detta opera pubblica, si avviava il relativo procedimento espropriativo;
- Il Responsabile del procedimento espropriativo, verificato che il numero degli intestatari catastali delle aree espropriande era superiore a cinquanta, con avviso pubblico del 26.09.2007, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, comunicava ritualmente l'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, al fine di garantire agli stessi l'esercizio dei diritti e delle facoltà di partecipazione procedimentale previsti dalla legge, nonché di prendere visione degli elaborati progettuali e di formulare eventuali osservazioni nei termini previsti dalla legge;
- in seguito alla pubblicazione del predetto avviso pubblico, volto ad assicurare le garanzie partecipative a tutti i soggetti interessati, erano formulate osservazioni da parte di alcuni soggetti interessati dalla procedura di esproprio, in merito alle quali il Dirigente del Servizio Viabilità esprimeva motivate controdeduzioni e

valutazioni tecniche, dandone atto nel documento istruttorio allegato alla deliberazione di Giunta n. 162 del 20.10.2009, relativa all'approvazione del progetto definitivo;

- la Giunta della Provincia di Bari, con la citata deliberazione n. 162 del 20/10/2009, approvava il progetto definitivo dell'opera pubblica in argomento, dichiarandone la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001;
- il Responsabile del procedimento espropriativo, con Decreti di occupazione anticipata e determinazione d'urgenza delle indennità provvisorie di espropriazione n. 41 del 20/11/2009 e n. 2 del 17/10/2011, ritualmente notificati ed eseguiti, ha disposto, ai sensi dell'art. 22bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15 L.R.P. 3/2005, l'occupazione d'urgenza in favore della Provincia di Bari degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera pubblica indicata in oggetto;
- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 81 del 10.10.2014, si prorogavano i termini legalmente previsti per la conclusione del procedimento espropriativo di ulteriori due anni, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001, che prevede che il decreto di espropriazione definitiva debba essere emanato nel termine legale di cinque anni, decorrenti dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica, salvo proroga motivata;
- il Servizio Territorio della Provincia di Bari, in ottemperanza alla citata sentenza della Corte Costituzionale 181/2011, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.40, commi 2 e 3. D.P.R. 327/01, per la parte in cui non prevedeva che anche per le aree agricole, o comunque non edificabili, le indennità provvisorie di espropriazione fossero determinate in base al reale valore di mercato e non in base ai valori agricoli medi (VAM), nonché in attuazione alla Direttiva dell'Ufficio Espropri della Regione Puglia 48046/2011, riteneva opportuno provvedere ad una nuova determinazione del valore di tutte le aree espropriande;
- con determinazione dirigenziale del Servizio Territorio n. 7916 del 23.10.2013 si affidava ad un professionista esterno l'incarico di frazionamento catastale delle aree interessate da espropriazione, di rideterminazione delle indennità di esproprio delle aree interessate dal progetto, aventi destinazione urbanistica di aree agricole, nonché di valutazione estimativa del soprassuolo e dei manufatti legittimamente edificati insistenti sulle predette aree, con riferimento alla situazione dei luoghi rilevata in sede di immissione nel possesso delle aree espropriande, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale 181/2011;
- il tecnico esterno incaricato della rideterminazione del valore di mercato delle aree espropriande, con nota del 10.03.2016, acquisita agli atti con prot. n. 47947 del 08.04.2016, trasmetteva la perizia estimativa delle aree interessate dal progetto, contenente il calcolo delle relative indennità provvisorie di espropriazione, comprensive del valore del soprassuolo e dei manufatti edilizi legittimamente realizzati nell'esercizio dell'azienda agricola per ciascuna delle aree da espropriare;

Considerato che:

- il tecnico esterno incaricato dell'esecuzione del frazionamento catastale delle aree interessate dai lavori non completava le operazioni tecniche di frazionamento catastale delle aree interessate da espropriazione entro i termini legalmente previsti, fissati con la citata Deliberazione della Giunta Provinciale n. 81 del 10.10.2014;
- l'aggravio procedimentale derivante dal ritardo nell'espletamento delle operazioni tecniche di frazionamento catastale connesse alla realizzazione dei lavori rendeva impossibile concludere ritualmente

la relativa procedura ablatoria nei termini legalmente previsti mediante l'emissione di un valido decreto di espropriazione, in quanto l'approvazione dei tipi di frazionamento successivamente all'emissione del decreto di esproprio avrebbe revocato sostanzialmente gli effetti del provvedimento di espropriazione, che sarebbero decorsi dalla data di approvazione dei tipi di frazionamento;

- il Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente espletava ritualmente le formalità di comunicazione personale di avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento di cui trattasi, conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza amministrativa prevalente, secondo cui le PP.AA., oltre agli strumenti tipici di acquisizione di aree private, possano legittimamente apprendere il bene privato unicamente tramite la riedizione del procedimento espropriativo, a tutela delle garanzie partecipative riconosciute ai privati e con funzione sanante e preventiva di eventuali occupazione illegittime (v. Cons. St., Sez. IV, sent. n. 4834/2011, n. 4970/2011, Cons. St., Sez. VI, sent. n. 5813/2011);
- espletati i predetti adempimenti di avvio del procedimento, con le modalità previste dall'art. 16, comma 4, del D.P.R. 08.06.2001, n.327, al fine di garantire a tutti gli intestatari catastali delle aree da espropriare, anche in questa fase di avvio del procedimento diretto ad una nuova dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, l'esercizio dei diritti e delle facoltà di partecipazione procedimentale previsti dalla legge, non erano formulate osservazioni nei termini legalmente previsti;
- con deliberazione del Consiglio Metropolitan di Bari n. 102 del 16.11.2016 si provvedeva a riapprovare il progetto definitivo dell'opera pubblica da realizzare, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera da realizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. 327/01;

Visto il Decreto dirigenziale n. 9 del 10.08.2016, con il quale l'Autorità espropriante ha provveduto a rideterminare le indennità provvisorie di espropriazione relative alle aree interessate dal Decreto di occupazione anticipata n. 9/2013, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 327/2001, nell'osservanza dei criteri di computo previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, secondo il valore venale attuale degli immobili da espropriare, e dei relativi manufatti da demolire, tenuto conto delle caratteristiche essenziali ed effettive degli stessi rilevata in sede immissione in possesso;

Accertato che il Decreto dirigenziale di rideterminazione delle indennità provvisorie di espropriazione n. 9/2016 è stato notificato a tutti i soggetti interessati mediante lettera raccomandata A/R ai sensi dell'art. 14, 1° comma, della L.R.P. n. 3 del 2005, e alcuni proprietari delle aree espropriande hanno presentato nei termini legalmente previsti formale accettazione delle indennità provvisorie di espropriazione offerte, a norma dell'art. 22 bis, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Verificato che a causa di un ritardo nell'esecuzione dei lavori non è stata definitivamente accertata l'estensione di parte delle aree da espropriare e, pertanto non si può provvedere al pagamento diretto delle indennità di esproprio, comprensive del valore del soprassuolo, nella misura del 100% del valore della stessa in favore degli aventi diritto;

Considerato che alcuni proprietari delle aree espropriande hanno presentato nei termini legalmente previsti formale accettazione delle indennità provvisorie di espropriazione offerte e l'Autorità espropriante, previa acquisizione dell'autocertificazione attestante la titolarità dell'area espropriata e l'assenza di diritti di terzi sul bene da parte degli interessati, deve procedere al pagamento diretto di un acconto pari all'80% dell'importo delle indennità offerte in favore dei proprietari che abbiano condiviso la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 3, e dell'art. 20, comma 6, del D.P.R. 327/2001;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento diretto di acconti di importo pari al 80% del valore delle indennità provvisorie di espropriazione offerte in favore dei proprietari concordatari, a norma dell'art. 20, comma 6, del D.P.R. 327/2001, e al deposito amministrativo vincolato delle indennità provvisorie di espropriazione non accettate presso la Cassa DD.PP., Direzione Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Bari, ai sensi dell'art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001;

Dato atto che in relazione alle indennità non espressamente concordate, previo deposito amministrativo vincolato in favore degli aventi diritto presso la Cassa DD.PP. di Bari, si provvederà alla determinazione definitiva delle indennità provvisorie di espropriazione non accettate, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001;

Visto l'Allegato *Elenco particelle espropriande non frazionate*, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, vistato dal Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica, contenente l'indicazione delle aree da espropriare e dei relativi intestatari catastali, nonché il calcolo delle relative indennità provvisorie di espropriazione da pagare, comprensive delle indennità spettanti per manufatti e costruzioni legittimamente edificate, come rideterminate con il citato Decreto Dirigenziale n. 9/2016, nonché delle indennità di occupazione temporanea, delle indennità aggiuntive in favore dei proprietari concordatari e dei relativi interessi legali maturati;

Visto l'art. 6 bis della L. 241/1990, recante disposizioni in tema di *Conflitto di interessi*, introdotto dall'art. 1 comma 41, legge n. 190 del 2012, e l'art. 6, commi 2 e 7 del *Codice di Comportamento* dei dipendenti della Città Metropolitana, ed attestata l'assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento per il responsabile del procedimento, Ing. Maurizio Montalto, e per il funzionario responsabile della relativa istruttoria, Dott.ssa Porzia Mondelli, nonché la piena conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.11.2000 n. 445;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della opera pubblica in oggetto indicata è l'Ing. Cataldo Lastella;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare l'art.107;

Visto il D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art.38;

Vista la Legge Regionale 3/2005 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente procedimento conforme alla risultanze istruttorie, è stato espletato nell'osservanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

ORDINA

Si dispone, ai sensi dell'art. 26, 1° comma, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii., il pagamento diretto delle indennità di espropriazione espressamente accettate, nella misura del 80% del valore delle stesse, delle relative indennità di occupazione temporanea, degli interessi nella misura del tasso legale, nonché delle maggiorazioni previste dall'art. 45 del DPR 327/2001, in acconto rispetto alle indennità complessivamente dovute, come specificate nell'Allegato *Elenco particelle espropriande non frazionate*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Si dispone, inoltre, di procedere al deposito amministrativo vincolato presso la Cassa DD.PP., Sezione Provinciale di Bari, ai sensi dell'art. 26, 1° comma, e dell'art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii., delle indennità di espropriazione ritualmente offerte e non accettate, delle relative indennità di occupazione

temporanea, degli interessi nella misura del tasso legale, come specificate nel citato Allegato *Elenco particelle espropriande non frazionate*.

Art. 3

Le indennità di espropriazione da erogare in favore degli aventi diritto non sono soggette alla ritenuta fiscale del 20%, prevista dall'art. 11 della legge 413/91, e ss.mm.ii. per le zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. n. 1444/1968.

Art. 4

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001 e delle disposizioni relative alla pubblicazione degli atti espropriativi, previste con Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1076/2006.

Art. 5

Il presente provvedimento diventa esecutivo col decorso del termine di trenta giorni dal compimento delle citate formalità di pubblicazione, se non è proposta opposizione da terzi per l'ammontare delle indennità provvisorie di espropriazione rideterminate, ovvero per il pagamento delle stesse agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii. Qualora vi sia una tempestiva opposizione all'esecuzione della presente Ordinanza, l'Autorità espropriante ordinerà il deposito delle indennità di esproprio accettate, e successivamente contestate, presso la Cassa DD.PP., Sezione Provinciale di Bari, ai sensi dell'art. 26, comma 9, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE
Maurizio MONTALTO

